

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1332)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampato n. 85)*

**d'iniziativa del deputato CAMANGI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 DICEMBRE 1960

### Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

*(Denominazione dell'Albo)*

L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di « Albo nazionale dei costruttori », è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

##### Art. 2.

*(Iscrizione nell'Albo)*

L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 5 milioni, di competenza dello Stato,

degli Enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite, ma costituisce titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione.

L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie.

##### Art. 3.

*(Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici)*

L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 12 e 14 e, per

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le società commerciali, al certificato della Cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 14, secondo comma.

L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

## Art. 4.

*(Lavori speciali)*

Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purchè le Amministrazioni interessate ne diano tempestiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 7.

## Art. 5.

*(Titolo di preferenza per le imprese iscritte)*

Nei rapporti con lo Stato e con gli Enti pubblici, che, pur esulando dall'ambito degli appalti, abbiano connessione con l'attività costruttiva, le imprese iscritte hanno titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione, rispetto alle imprese non iscritte.

## Art. 6.

*(Classifica d'iscrizione)*

I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori, con la indicazione del relativo importo massimo dei lavori che possono assumere, e con quella della data di iscrizione.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici su proposta del Comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come appresso, con facoltà della stazione appaltante di affidare lavori d'importo ecce-

dente quello di iscrizione entro il limite massimo di un ventesimo:

1) fino a . . . . .	L.	5.000.000
2) » » . . . . .	»	10.000.000
3) » » . . . . .	»	25.000.000
4) » » . . . . .	»	50.000.000
5) » » . . . . .	»	100.000.000
6) » » . . . . .	»	250.000.000
7) » » . . . . .	»	500.000.000
8) Illimitato.		

## Art. 7.

*(Comitato centrale per l'Albo)*

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.

Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro dei lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.

Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro dei lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.

Il Comitato centrale è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal primo Presidente della Corte di cassazione;

b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fra i quali almeno un presidente di Sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

f) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, con funzioni di segretario del Comitato.

I componenti di cui alle lettere f) e g) sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre il gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 500 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.

#### Art. 8.

##### *(Comitato regionale per l'Albo)*

Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il com-

pito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge.

Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 50 milioni e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale.

Nella istruttoria di tutte le domande il Comitato regionale deve chiedere il parere della competente sovrintendenza ai monumenti per la iscrizione nella categoria IV, quello del competente compartimento delle ferrovie dello Stato per la iscrizione nelle categorie XV e XVI e quello dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni per la iscrizione nella categoria XX.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.

La segreteria del Comitato è costituita dal Provveditore con personale del Provveditorato.

Il Comitato regionale è presieduto dal Provveditore alle opere pubbliche, nel Veneto dal Presidente del Magistrato alle acque, ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal presidente della Corte d'appello;

b) dagli ispettori del Genio civile addetti al Provveditorato, nominati dal Provveditore in numero massimo di quattro, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

d) da un rappresentante della Giunta regionale;

e) da un rappresentante della provincia in cui ha sede il Provveditorato;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle regioni di competenza.

I membri di cui alle lettere h) ed i) sono nominati dal capo dell'Ufficio regionale del lavoro.

Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.

## Art. 9.

*(Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo)*

Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituito il Casellario dei costruttori iscritti all'Albo.

Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:

a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;

b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione di lavori ad essi affidati;

c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario.

Il Casellario è a disposizione di tutte le amministrazioni dello Stato e degli Enti pub-

blici per ogni notizia riguardante i costruttori.

## Art. 10.

*(Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario)*

Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

## Art. 11.

*(Domanda di iscrizione)*

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 12, 13, 14 e consegnandola alla Segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

## Art. 12.

*(Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni)*

I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente costituite purchè appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2) dell'articolo 20.

Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta;

4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B), per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;

5) certificato (facoltativo) di iscrizione in una associazione di categoria.

## Art. 13.

(*Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni*)

1) *Idoneità tecnica.* — L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la indicazione dell'esito di esse.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2) *Capacità finanziaria.* — Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti indicati dal richiedente l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

3) *Attrezzatura tecnica.* — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi di opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai nn. 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.

## Art. 14.

(*Requisiti delle società commerciali e delle cooperative*)

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi:

a) i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 12 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società;

b) i documenti di cui al n. 1) dell'articolo 13 debbono riferirsi al direttore tecnico.

Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

#### Art. 15.

##### *(Tassa di iscrizione)*

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente:

1) fino a . . . . .	L.	5.000.000	L.	2.000
2) » » . . . . .	»	10.000.000	»	4.000
3) » » . . . . .	»	25.000.000	»	10.000
4) » » . . . . .	»	50.000.000	»	15.000
5) » » . . . . .	»	100.000.000	»	20.000
6) » » . . . . .	»	250.000.000	»	30.000
7) » » . . . . .	»	500.000.000	»	40.000
8) Illimitato . . . . .			»	50.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.

Per ottenere la cancellazione dall'Albo gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda, in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

#### Art. 16.

##### *(Certificato d'iscrizione)*

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'articolo 7.

#### Art. 17.

##### *(Cambio di classifica)*

I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.

L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e l'idoneità necessarie.

#### Art. 18.

##### *(Segnalazione di variazioni)*

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 11, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

#### Art. 19.

##### *(Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione)*

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 20, n. 2);

3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;

4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

5) negligenza nella esecuzione di lavori;

6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai nn. 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione;

7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 18.

#### Art. 20.

*(Cancellazione dall'Albo)*

Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 15;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai nn. 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai nn. 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 21.

*(Comunicazione degli addebiti)*

Il provvedimento di cui agli articoli 19 e 20 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue deduzioni.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 22.

*(Iscrizione al titolo di conferma)*

Le imprese iscritte nell'Albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.

La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovrà essere corredata di tutti i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

#### Art. 23.

*(Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione)*

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici, delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potrà continuare ad aver luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge.

Le imprese debbono, però, dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

ALLEGATO

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER LE ISCRIZIONI  
NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

- CATEGORIA
- I. — Lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente.
  - » II. — Edifici civili ed opere connesse ed accessorie.
  - » III. — Edifici industriali ed opere connesse ed accessorie.
  - » IV. — Edifici monumentali, opere connesse ed accessorie e restauri.
  - » V. — Opere speciali in cemento armato.
  - » VI. — Impianti e lavori speciali per l'edilizia:
    - a) Lavori di tinteggiatura e verniciatura;
    - b) Impianti di riscaldamento;
    - c) » di ventilazione, condizionamento e refrigerazione;
    - d) » di distribuzione idrica;
    - e) » di distribuzione gas;
    - f) » di ascensori e montacarichi;
    - g) » igienico-sanitari;
    - h) » elettrici di illuminazione, elettrodomestici e campanelli;
    - i) » telefonici;
    - l) » radio e televisione.
  - » VII. — Lavori stradali.
  - » VIII. — Opere stradali speciali:
    - a) Pavimentazioni speciali;
    - b) Stabilizzazione terreni.
  - » IX. — Acquedotti e fognature.
  - » X. — Lavori di difesa e di sistemazione idraulica.
  - » XI. — Lavori idraulici speciali:
    - a) Gasdotti;
    - b) Oleodotti;
    - c) Impianti di sollevamento;
    - d) » di potabilizzazione;
    - e) » di depurazione;
    - f) Trivellazioni e pozzi;
    - g) Impermeabilizzazione di terreni.
  - » XII. — Lavori marittimi.
  - » XIII. — Dighe.
  - » XIV. — Gallerie.
  - » XV. — Armamento ferroviario:
    - a) Fornitura materiale metallico;
    - b) Fornitura legname;
    - c) Posa in opera.

- CATEGORIA XVI. — Opere ferroviarie speciali:
- a) Impianti per la sicurezza del traffico;
  - b) Impianti per la trazione elettrica.
- » XVII. — Impianti elettrici:
- a) Centrali idrauliche;
  - b) Centrali termiche;
  - c) Centrali elettronucleari;
  - d) Cabine di trasformazione;
  - e) Linee ad alta tensione;
  - f) Linee a media e bassa tensione;
  - g) Apparati vari;
  - h) Impianti esterni di illuminazione.
- » XVIII. — Carpenteria metallica.
- » XIX. — Lavorazione del legno.
- » XX. — Impianti di telecomunicazioni.
- » XXI. — Lavori ed opere speciali varie:
- a) Rilevamenti topografici speciali;
  - b) Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
  - c) Fondazioni speciali.